



COMUNE DI LIVERI

(Città metropolitana di Napoli)

N. 3 del 27/02/2025.

Oggetto: Approvazione aliquote I.M.U. – Anno 2025.

L'anno 2025 il giorno 27 (Ventisette) del mese di Febbraio, dalle ore 19.30 con prosiegua, nella sala consiliare della Casa comunale, a seguito di avviso di convocazione a firma del Presidente del Consiglio comunale prot. n. 783 del 20/02/2025, notificato nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica straordinaria, di prima convocazione, partecipata ai Sig.ri Consiglieri a norma di legge. Risultano all'appello nominale:

N° d'ord.	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
1	Coppola Raffaele - Sindaco	X	
2	Perroni Domenico	X	
3	Lanzara Andrea	X	
4	Nappi Giorgio	X	
5	Volino Gaetano	X	
6	Venezia Francescantonio	X	
7	Santorelli Ermelinda		X
8	Nappi Fabio	X	
9	Rainone Felice	X	
10	Scala Antonio	X	
11	Nappi Aniello	X	
	TOTALE	10	1

Assume la presidenza della prima seduta il Presidente del Consiglio comunale, dott. Nappi Giorgio, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 26/06/2024, esecutiva ai sensi di legge. Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Raffaele Quindici. Il Presidente del Consiglio comunale, constatata la validità della seduta, essendo presente il quorum richiesto dallo Statuto Comunale, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

illustra l'allegata proposta di deliberazione prot. n. 756 del 20/02/2025 ad oggetto: "Approvazione aliquote I.M.U. – Anno 2025" e prosegue nell'illustrare in maniera concisa l'intera manovra tariffaria e di bilancio. Si sofferma in particolare sul dato che per l'ennesimo esercizio finanziario, l'Amministrazione comunale non ha inteso elevare i tributi e le tariffe, pur nelle difficoltà contingenti di un Comune di piccole dimensioni e riepiloga altresì la programmazione del fabbisogno del personale. Conclude il proprio intervento chiedendo l'approvazione ad unanimità di consensi;

Interviene il Consigliere Rainone Felice, il quale, nell'evidenziare che le aliquote IMU sono già al massimo del loro valore, suggerisce per il futuro di articolare delle agevolazioni a favore di proprietari di seconde case, al fine di favorire il ripopolamento del centro storico e di rivitalizzare l'intero paese;

Interviene il Sindaco il quale chiede di lavorare sinergicamente per porre in essere delle situazioni percorribili per agevolare gli affitti;

Terminata la discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la allegata proposta di deliberazione prot. n. 756 del 20/02/2025 ad oggetto: "Approvazione aliquote I.M.U. – Anno 2025";

ESAMINATA la documentazione allegata alla suddetta proposta;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento del Consiglio comunale;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei servizi ex art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegata proposta di deliberazione prot. n. 756 del 20/02/2025 ad oggetto: "Approvazione aliquote I.M.U. – Anno 2025";
- 2) di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti consequenziali di competenza;
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000, con separata e successiva votazione riportante il seguente esito: voti favorevoli unanimi, stante l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI LIVERI

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Approvazione aliquote IMU – Anno 2025.

RICHIAMATO il comma 738 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (cd. *Legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019 n. 304 – Suppl. Ordinario n. 45, il quale stabilisce che *A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;*

DATO ATTO che ad opera dell'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1 gennaio 2020;

PRECISATO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

EVIDENZIATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della norma sopra richiamata, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale così come definiti dalle disposizioni di cui sopra pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

VISTO l'art. 1, comma 751, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 il quale prevede che *Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa*

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 – Supplemento ordinario n. 43 prevede che *All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: <<g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione.>>*;

RICHIAMATO il comma 762 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, il quale prevede che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune annualmente in due rate scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre ferma restando la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro 16 giugno;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2023 ad oggetto *Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160* e, in particolare, l'art. 7 rubricato *Decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto e disposizioni transitorie*, il quale al comma 3 espressamente stabilisce che *Per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 1, comma 767, terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente.*

- l'art. 6-ter rubricato *Proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU e proroga in materia di spending review degli enti locali* introdotto dalla Legge 27 novembre 2023 n. 170 di conversione del Decreto-Legge n. 132/2023 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2023, il quale dispone al primo comma che *In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025.;*

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 recante *Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2024;

DATO ATTO che in materia di IMU in deroga a quanto previsto dall'art. 42, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. l'art. 1, commi da 748 a 754, della Legge n. 160/2019 individua nel Consiglio Comunale l'Organo competente ad adottare la deliberazione di determinazione delle aliquote precisando l'articolo *de quo* al comma 757 che la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della deliberazione stessa precisando, altresì, che la deliberazione approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 come indicato anche nella FAQ n. 1 delle *FAQ – Risposte a domande frequenti in ordine all'elaborazione e alla trasmissione al MEF da parte dei comuni del Prospetto delle aliquote IMU (Prospetto)* pubblicate dal Dipartimento Finanze;

EVIDENZIATO che per il primo anno di adozione del prospetto il prospetto in disamina deve essere in ogni caso predisposto anche in caso di conferma delle aliquote vigenti nell'anno precedente come indicato anche nella FAQ n. 2 delle FAQ sopra menzionate;

VISTO il *Prospetto aliquote IMU – Comune di LIVERI* generato attraverso l'apposita applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale ed allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dall'art. 1, commi 738-783, della Legge n. 160/2019 relative all'annualità 2025 come risultanti nel suddetto Prospetto aliquote IMU generato attraverso l'apposita applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

- di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 s.m.i.;

- di approvare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dall'art. 1, commi 738-783, della Legge n. 160/2019 relative all'annualità 2025 come risultanti nel *Prospetto aliquote IMU – Comune di LIVERI* generato attraverso l'apposita applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale ed allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, confermando le aliquote IMU già previste per l'anno 2024;
- di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario a porre in essere tutti gli atti e/o attività e/o adempimenti gestionali consequenziali all'adozione del presente atto compresa la trasmissione al Portale del federalismo fiscale secondo la tempistica e le modalità normativamente previste;
- di designare quale funzionario responsabile, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività nonché la rappresentanza di giudizio per le controversie relative al tributo alla società So.Ge.r.t. S.p.A.;
- Di rendere il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000 s.m.i..



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Lidia SAVASTANO

Prospetto aliquote IMU - Comune di LIVERI

ID Prospetto 8474 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	NO
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	0,81%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.



COMUNE DI LIVERI
(Città metropolitana di Napoli)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/02/2025.

OGGETTO: Approvazione aliquote I.M.U. – Anno 2025.


Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. sa Lidia Savastano

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. sa Lidia Savastano



Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente del Consiglio comunale

Il Consigliere anziano

Il Segretario comunale

Dott. Giorgio Nappi

Sig. Domenico Perroni

Dott. Raffaele Quindici



PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione iscritta nel registro delle pubblicazioni viene affissa all'Albo Pretorio on line in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, c.1, del T.U. 18/8/2000 n. 267.

Liveri, li 11 MAR. 2025



Il Segretario comunale

Dott. Raffaele Quindici

Estratto per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Liveri, li _____

Il Segretario comunale

Dott. Raffaele Quindici

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi a partire dal

11 MAR. 2025

- è divenuta esecutiva:
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, del T.,U. n. 267/2000);
- ai sensi e con le modalità dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000, avendo il Consiglio comunale dichiarato la medesima immediatamente eseguibile.

Liveri, li 11 MAR. 2025



Il Segretario comunale

Dott. Raffaele Quindici